

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(N. 320)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1968 (V. Stampato n. 424)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

**di concerto col Ministro del Tesoro  
e « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

**col Ministro della Pubblica Istruzione**

(SCAGLIA)

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

**col Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUSSO)

**e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(MAGRI')

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 novembre 1968*

—————  
Partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale di Osaka 1970  
—————

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale di Osaka del 1970 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli anni 1968 e 1969.

**Art. 2.**

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede: per la quota di lire 1.000 milioni, relativa all'anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e per quella di lire 1.000 milioni, relativa all'anno 1969, mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso concernente il fondo, di parte corrente, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 3.**

È istituito il Commissariato del Governo italiano, per la partecipazione all'Esposizione Universale di Osaka, composto da un Commissario generale e da un Segretario generale, il quale eserciterà le funzioni di Vice commissario e in caso di assenza sostituirà il Commissario generale. Il Commissario generale viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Il Segretario generale viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri.

Verranno inoltre nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, tre revisori dei conti.

Il Commissariato cesserà le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione.

#### Art. 4.

Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano in Italia ed in Giappone per tutto quanto concerne la partecipazione italiana all'Esposizione, assumendo in nome del Governo i necessari impegni con il Commissario generale giapponese, e mantenendo in Italia i rapporti con i Ministeri, enti pubblici e privati, associazioni varie ed espositori.

#### Art. 5.

Il Commissario generale, direttamente o a mezzo del Segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

Il Commissario generale autorizza le spese da sostenere in Italia od all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione di progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione, le spese di trasporto ed ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione, nonchè le spese di rappresentanza.

#### Art. 6.

In base a contingenti numerici che verranno fissati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro, il Commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato e ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato, personale di ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici sia in Italia che in Giappone.

Il Commissario generale ed il Segretario generale, se dipendenti da Amministrazione statale, verranno collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal

decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari. Essi avranno diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato che sarà stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro, in aggiunta al trattamento economico loro spettante come funzionari statali nella sede di Roma.

Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma potrà essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1958, n. 571, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri. In entrambi i casi il personale in questione avrà diritto ad un trattamento economico da stabilire con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro.

L'onere relativo al trattamento economico spettante al personale di cui al presente articolo è a carico del Commissariato.

#### Art. 7.

Il Ministero degli affari esteri provvederà a somministrare, a titolo di anticipazione, al Commissario i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

Il Commissario generale è tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare e a rendere al Ministero degli affari esteri, entro sei mesi dalla chiusura della Esposizione, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati. Il Commissario generale dovrà assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati. Il rendiconto sarà

rimesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 8.

Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del Commissario generale, con effetto dal 20 luglio 1968, data di decorrenza del conferimento al Commissario generale dell'incarico di assolvere tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'Esposizione.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a tutti coloro che dalla suddetta data del 20 luglio 1968 o da data successiva sono utilizzati ed assunti dal Commissariato per inderogabili esigenze funzionali.

Art. 9.

Per la gestione dei fondi il Commissariato è autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 10.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.